

AGEVOLAZIONI

La detrazione Irpef per le spese sanitarie e i chiarimenti dell'Agenzia

di Luca Mambrin

Nella

circolare 3/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla detrazione Irpef prevista per le **spese sanitarie**. Nel prosegua si analizzano le singole fattispecie.

Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale

Già nella

circolare 17/E/2006, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni eseguite da **chiiropratici**, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tali prestazioni per essere detraibili dovevano essere prescritte da un medico e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Nonostante la figura del **chiiropratico** non abbia ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento le spese sostenute per tali prestazioni

possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che siano **eseguite presso** idonee strutture debitamente autorizzate e la cui direzione sia affidata ad **un medico specialista** in fisiatrica o ortopedia (e che si possieda la prescrizione medica). La successiva

circolare 21/E/2010 ha poi ribadito che in assenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi e dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica (previsti dall'art. 2 comma 355 L. 244/2007), sono da considerarsi valide ed applicabili le regole dettate nella citata circolare 17/E/2006.

Riprendendo tali considerazioni l'Agenzia delle Entrate nella **circolare 3/E/2016**, premettendo che:

- **non tutte le prestazioni** rese da un medico o sotto la sua supervisione **sono ammesse alla detrazione**;
- per poter essere detraibili si deve trattare di **prestazioni di natura sanitaria**, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati;
- tali prestazioni devono essere effettuate **da medici o da personale abilitato** dalle

autorità competenti in materia sanitaria. Ad esempio, **non sono detraibili** le spese sostenute per prestazioni non necessarie **per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale** della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale, quali le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non consequenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione,

ha fornito chiarimenti in relazione alle spese sostenute per trattamenti di **mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia”** (o grotte di sale). Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che “*le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale*”. Sulla base di tale precisazione **vengono ammesse in detrazione** le spese relative ai trattamenti di **mesoterapia ed ozonoterapia** se:

- effettuati da **personale medico** o da **personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria**, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
- correlate ad una **prescrizione medica**, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Per quanto riguarda invece i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, dato che il Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all'ambito delle procedure sanitarie, “

allo stato attuale tali spese non possono essere considerate detraibili
”.

Spese per il pedagogista

L'Agenzia delle Entrate, interpellato il Ministero della Salute, ritiene che le spese sostenute per prestazioni svolte da un **pedagogista non siano detraibili**.

Il pedagogista, infatti, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è “

un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)”, **diverso quindi dall'educatore professionale** che è invece considerato un professionista

sanitario.

Riconoscimento dello *status* di sordo – norma di riferimento

Infine, viene richiesto all'Agenzia delle Entrate l'esatta **norma di riferimento** per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali, ovverosia se occorra fare riferimento alla Legge n. 381/1970 anziché alla Legge n. 68/1999, citata nella circolare n. 72/E/2001.

L'INPS, ente cui è stata trasferita la **competenza in materia d'invalidità**, interpellato sul punto, ha chiarito che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello *status* di sordo, è la legge n. 381/1970, in quanto la legge n. 68/1999 ha come **finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili**, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970.

Per approfondire le problematiche relative all'Unico 2016 vi raccomandiamo il seguente convegno di aggiornamento: